

Cathedralis Ecclesia

*Indicazioni
Per le celebrazioni
nelle Cattedrali*

Cathedralis Ecclesia est simpliciter ecclesia ubi alius episcopus suam cathedram habet. Cum episcopus sit quasi centrum unitatis alicuius ecclesiae particularis, ecclesia cathedralis sicut cathedra et ipse episcopus symbolum est unitatis christianorum illius regionis. Ergo, cathedrales saepe exstruuntur modo mirabile, testes in petro ad fidem populi et monumenta ingenii humani tam structurale quam aesthetice ad Dei gloriam. Omnis dioecesis Ecclesiae Catholicae suam habet cathedralem ecclesiam, sive parvam sive magnam.

Nel nuovo testo dell'IGMR (III edizione)¹ troviamo subito una novità che è l'ecclesiologia: *La Chiesa locale è guidata dal Vescovo locale al quale, secondo SC 41, tutte le celebrazioni eucaristiche fanno riferimento:*¹

Il Vescovo è il promotore e il custode di tutta la vita liturgica nella Chiesa particolare, ed è suo dovere fare sì che tutti, fedeli laici e sacerdoti, comprendano sempre più il senso dei riti e dei testi liturgici. Da qui alcune considerazioni di metodo.

Nella Chiesa Cattedrale le celebrazioni devono essere curate in modo particolare siano esse festive, siano esse feriali. Chiunque entra nella Chiesa Cattedrale deve poter intuire immediatamente come è necessario celebrare in ogni Chiesa parrocchiale.

Nella Cattedrale è opportuno tenere in considerazione alcuni elementi che cercherò di sintetizzare precisando subito che non è intenzione di questo Ufficio interferire con le normali attività della Parrocchia che ha struttura e vita autonoma. Tuttavia come indicato nel nuovo Messale romano² è opportuno che i Riti vengano curati di intesa con il Maestro delle Celebrazioni liturgiche.

¹ Institutio Generalis Missalis Romani ed III emendata (2008)

² IGMR 106

Sulla Messa stazionale (*Messa Pontificale*)

È opportuno che nella Cattedrale vi siano:

- Paramenti
- Libri liturgici
- Vasi sacri

ad uso esclusivo del Vescovo. È bene creare gradualmente un piccolo corredo di oggetti sacri e vesti liturgiche ad uso esclusivo del Vescovo. Tutto ciò non deve mai essere utilizzato da nessun sacerdote, per nessuna ragione.

I parroci o sacerdoti responsabili delle Cattedrali insieme con il Maestro delle Celebrazioni liturgiche episcopali³ possono valutare di comune accordo come attuare queste indicazioni o colmare eventuali lacune esistenti nel modo di custodire ed usare le Chiese Cattedrali.

Nelle domeniche e nelle Solennità è sempre doveroso mantenere e rispettare l'esemplarità delle celebrazioni evitando che a programmare con arbitrio i Sacri Riti siano persone incompetenti, soprattutto se partecipano fanciulli e ragazzi. I fanciulli devono essere guidati saggiamente nella comprensione dei luoghi e degli spazi sacri.

Si rispettino sempre i Luoghi liturgici (altare – ambone – sede – battistero), la Cattedra, sia sempre illuminata perché possa esprimere l'autorità del Vescovo anche quando questi è assente; a nessuno è consentito presiedere la Celebrazione dalla Cattedra. Se il Celebrante è insignito della dignità episcopale è opportuno sempre informare il Vescovo ordinario.

³ IGMR 106

Cura del Luogo

La cura della Cattedrale sta particolarmente a cuore al nostro Vescovo e tutte le indicazioni per quanto riguarda la cura del luogo siano fedelmente osservate.

In presbiterio.

Evitare di collocare fiori e candele sull'altare almeno nella Messa stazionale, la loro presenza non deve essere mai invasiva ma delicata e ornamentale. Non vi siano mai sull'altare candele o fiori finti. Oltre agli elementi fissi non deve rimanere in presbiterio nulla che non faccia parte dell'arredo. Sgabelli, leggi, banchi e quanto non serve deve essere tolto. Eventuali consuetudini di fare accomodare fedeli nel presbiterio è bene farle scomparire. Questo luogo è destinato alla Presidenza delle celebrazioni e custodisce l'altare per il Divin Sacrificio, non ha senso fare accomodare persone che non hanno un ministero specifico.

Se possibile si studi la collocazione e il materiale per la sede presidenziale che non deve mai oscurare la Cattedra e non deve creare confusioni simbolico-visive. La sede per il celebrante sia semplice e stabile, si deve evitare la forma di trono; il leggio, è bene che sia fatto di plexiglass per ridurre al minimo la presenza di elementi estranei che talvolta appesantiscono il presbiterio. Non è opportuno collocare nulla sull'altare prima della Liturgia eucaristica.

Precisazioni

Durante la Liturgia eucaristica è opportuno che ogni Ministro non ordinato stia al proprio posto. Nessuno può collocarsi accanto al Sacerdote celebrante durante la Preghiera eucaristica per non creare inopportune e arbitrarie interpretazioni. Dall'inizio della Preghiera eucaristica al *Mistero della Fede* tutti si mettano in ginocchio anche se

sacerdoti non concelebranti. Come indicato nel Messale romano⁴ l'Accolito aiuta il celebrante nella preparazione dell'Altare ma non prepara il calice che è compito esclusivo del Diacono. Come Ministro straordinario può aiutare il sacerdote nella distribuzione dell'eucarestia⁵. Può purificare i vasi sacri alla credenza, mai all'altare, in assenza del Diacono.

A nessuno è consentito distribuire la Comunione durante la S. Messa se:

- Sono presenti altri sacerdoti o diaconi all'Altare o in Sacrestia.
- Se il numero dei fedeli non è particolarmente eccessivo da prolungare in modo esagerato questo momento rituale.

Il celebrante può incaricare, secondo quanto prescritto in appendice nel Messale, un fedele nella distribuzione, purchè abbia partecipato alla Celebrazione eucaristica fin dall'inizio. Può comunicarsi direttamente solo il sacerdote ed i concelebranti; i diaconi, gli accoliti e gli altri Ministri ricevono la Santa Comunione dal Celebrante.

Nessun Ministro straordinario può prendere la pisside dall'altare ma attenda che sia il sacerdote a porgerla, lo stesso vale per la reposizione del Santissimo Sacramento: fatta la debita genuflessione da parte dei presenti, il sacerdote porge la pisside da riporre nel Tabernacolo. La pisside contenente le Ostie consacrate non va portata come in processione ma deve essere un gesto molto discreto e riservato evitando inopportunamente di sollevarla, se possibile si usi il velo omerale per indicare la Presenza ma senza inutili ostentazioni.

⁴ IGMR 189

⁵ IGMR 191

In Sacrestia

È sempre opportuno rispettare il Sacro silenzio soprattutto prima delle Celebrazioni. Le vesti liturgiche vengano trattate con decoro e rispetto. La Sacrestia mantenga il senso della sua propria sacralità. Le vesti liturgiche siano sempre riposte negli armadi ed i camici vengano lavati di frequente. Il camice destinato al vescovo venga sempre ripiegato e custodito in un luogo a parte. Prima del suo utilizzo verificare sempre le condizioni.

Canto Musica Organo

Nella Cattedrale si osservino con particolare attenzione tutte le indicazioni contenute nel Messale romano. Vi sia possibilmente la *Schola cantorum* il cui compito è quello di eseguire a dovere le parti che le sono proprie e deve promuovere la partecipazione attiva dei fedeli nel canto⁶.

La *Schola cantorum*, tenuto conto della disposizione di ogni chiesa, sia collocata in modo da mettere chiaramente in risalto la sua natura: che essa cioè fa parte dell'assemblea dei fedeli e svolge un suo particolare ufficio; ne sia agevolato il compimento del suo ministero liturgico e sia facilitata a ciascuno dei suoi membri la partecipazione piena alle Celebrazioni liturgiche. Un servizio, quindi, fatto all'assemblea perché essa celebri sempre meglio ed in pienezza, senza sminuire da una parte le capacità del coro, ma senza mortificare dall'altra, l'assemblea, relegandola ad un ruolo esclusivamente passivo.

⁶ IGMR 103

In questa prospettiva la *Schola cantorum* della Cattedrale è chiamata a presentarsi come modello per i cori della diocesi sia come esecuzione a livello musicale, sia come attuazione del suo specifico ruolo liturgico.

Si raccomanda ai responsabili della *Schola cantorum* della Cattedrale di curare anche il silenzio e il decoro durante le celebrazioni, evitando inutili movimenti o quanto possa distrarre o disturbare l'Assemblea dalla partecipazione al rito.

Anche per il **coro** esiste una veste liturgica che è diversa da quella usata nei concerti. Una corale che svolge attività concertistica usa il frac per gli uomini, abiti lunghi per le donne o altro abito scelto che non dovrebbe essere mai usato nelle Azioni Sacre proprio per distinguere la diversa attività e il diverso momento in cui il coro è chiamato ad intervenire per non dare l'apparenza dell'esibizione durante gli atti di culto. Come tutti quelli che svolgono un ministero nell'azione sacra è prevista una veste propria per svolgere solo quel ministero particolare.

Chi suona **l'organo** svolge un Ministero a tutti gli effetti, come indicato chiaramente nelle norme liturgiche, e si richiede all'organista una attiva partecipazione ai Sacri Riti, è necessario che sia competente in campo musicale, deve conoscere perfettamente tutte le indicazioni liturgiche, la struttura dell'Anno liturgico e le sequenze rituali delle varie celebrazioni.

Per la conservazione degli strumenti destinati all'uso liturgico, l'organo in particolare, è bene valutare sempre se chi suona ha le capacità e le competenze necessarie non solo musicali ma anche liturgiche.

Le stesse indicazioni sono rivolte a coloro che si occupano dell'organo a canne. Attualmente, con troppa facilità, si presentano persone che chiedono di poter suonare l'organo durante alcune celebrazioni. Sia per la conservazione degli strumenti, sia per il rispetto

delle Azioni Sacre, che non sempre sono conosciute dagli organisti dal punto di vista rituale, è bene che si ammetta a suonare solo chi è abilitato a questo Ministero dall'Ufficio (*chi possiede basilari conoscenze liturgiche, unita ad una buona competenza musicale*).

È opportuno che coloro che svolgono l'Ufficio di **organista** nella Cattedrale, sia per nomina che per consuetudine, vigilino con scrupolo sull'uso degli strumenti e sul loro stato, informandone tempestivamente il Parroco su eventuali problemi o guasti. Si consiglia una verifica annuale dello strumento da parte di un organaro competente.

Eventuali **concerti** o rappresentazioni nella Chiesa Cattedrale vanno sottoposti e studiati attentamente dall'Ufficio liturgico che informerà il Vescovo per la necessaria autorizzazione. È responsabilità e cura dei singoli Parroci vigilare attentamente, chiedendo, se necessario, il supporto dell'Ufficio liturgico.

Altra particolare attenzione nella Chiesa Cattedrale, va posta durante le Celebrazioni del Sacramento del **Matrimonio**, dei Sacramenti e sacramentali che vedono un concorso di gente che spesso non partecipa all'attività della Parrocchia.

I sacerdoti dovranno chiarire, in via preventiva, che celebrare, ad esempio il matrimonio cristiano, non significa *affittare* una chiesa e un celebrante, come si fa con i fiori, con le foto o con la tappezzeria, per imporre i propri gusti estetici e *mondani*.

Si dovrà spiegare che in Cattedrale, come in ogni Chiesa, il servizio musicale all'interno della liturgia si svolge in un determinato modo, e che non è possibile fare diversamente. La musica fa parte della celebrazione, non è un ornamento.

Si faccia anche comprendere che l'esecuzione di melodie di derivazione profana, pur giustificate e pur rese fortemente evocative da una tradizione ormai plurisecolare, non è l'unico repertorio possibile. Si eviti di eseguire musica di chiara derivazione profana o che richiami stilemi musicali estranei alla liturgia e al canto liturgico.

Si eviti l'intervento del “*cantante*”, inteso come esecutore solista del repertorio tipico *da matrimonio*. Preferibilmente sia il parroco ad organizzare il servizio musicale per la celebrazione e che il servizio sia prestato da chi lo esercita abitualmente o da uno degli organisti della Diocesi. Qualora detto servizio viene svolto da altre persone occorre sempre verificarne la preparazione liturgica e la competenza musicale. Il Parroco secondo l'opportunità può chiedere il supporto dell'Ufficio liturgico per chiarire eventuali dubbi liturgico-musicali.

In ogni caso, il Parroco, in qualità di unico responsabile delle celebrazioni, deve vigilare scrupolosamente perché non si verifichino abusi liturgici di ogni genere.

INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI

ⁱ 22

*Summi autem momenti est Eucharistiae celebratio in Ecclesia particulari. Episcopus enim dioecesanus, primus mysteriorum Dei dispensator in Ecclesia particulari sibi commissa, moderator est, promotor et custos totius vitae liturgicae. In celebrationibus quae, ipso praesidente, aguntur, praesertim vero in celebratione eucharistica, quae ab ipso agitur, presbyterio, diaconis et populo participantibus, mysterium Ecclesiae manifestatur. Quare huiusmodi Missarum sollemnia exemplo esse debent universae dioecesi. Eius ergo est animus intendere ut presbyteri, diaconi et christifideles laici, genuinum sensum rituum et textuum liturgicorum penitus semper comprehendant et **ita ad actuosam et fructuosam Eucharistiae celebrationem ducantur.***

Eundem in finem invigilet ut ipsarum celebrationum dignitas augeatur, ad quam promovendam loci sacri, musicae et artis pulchritudo quamplurimum conferat.

23

Quo insuper celebratio praescriptis et spiritui sacrae Liturgiae plenius respondeat, eiusque efficacia pastoralis augeatur, in hac Institutione generali et in Ordine Missae, aliquae accommodationes et aptationes exponuntur.

24

Hae aptationes, ut plurimum, in electione consistunt quorundam rituum aut textuum, id est cantuum, lectionum, orationum, monitionum et gestuum, qui sint necessitatibus, praeparationi et ingenio participantium magis respondentes, quique sacerdoti celebranti committuntur. Attamen meminerit sacerdos se servitorem esse sacrae Liturgiae, sibi quidem proprio Marte in Missae celebratione addere, demere vel aut mutare non licere.

25

Insuper in Missali suo loco aptationes quaedam innuuntur quae, iuxta Constitutionem de sacra Liturgia, respective competunt aut Episcopo dioecesano aut Conferentiae Episcoporum (cf. infra nn. 387, 388-393).

26

Quod autem ad varietates et adaptationes profundiores attinet, quae ad traditiones et ingenium populorum et regionum attendant, ad mentem art. 40 Constitutionis de sacra Liturgia pro utilitate vel necessitate introducendas, ea servantur quae in Instructione De Liturgia romana et inculturatione et infra (nn. 395-399) exponuntur.

103

Inter fideles suum munus liturgicum exercet schola cantorum vel chorus, cuius est de partibus sibi propriis, iuxta diversa genera cantuum, debite exsequendis, curare, et actuosam fidelium participationem in cantu fovere. Quae de schola cantorum dicuntur, valent, servatis servandis, pro aliis etiam musicis, praesertim vero pro organista.

106. Expedit ut, saltem in ecclesiis cathedralibus et maioribus, habeatur aliquis competens minister seu caeremoniarum magister, qui curet de actionibus sacris congrue disponendis et cum decore, ordine et pietate per ministros sacros et fideles laicos exercendis.

189. Per totam celebrationem, acolythi est ad sacerdotem vel diaconum, quoties opus sit, accedere, ut ipsis librum praebeat et in aliis quae necessaria sunt eos adiuvet. Convenit proinde ut, quantum fieri possit, locum occupet e quo ministerium suum commode possit implere, sive ad sedem sive ad altare.

191. *Acolythus rite institutus, qua minister extraordinarius, sacerdotem, si necesse sit, adiuuare potest in Communionem populo distribuenda.*⁹⁸ *Quod si Communio sub utraque specie fit, absente diacono, ipse calicem sumentibus ministrat, vel calicem sustinet si Communio per intinctionem praebetur.*

312

Schola cantorum, attenta cuiusque ecclesiae dispositione, ita collocetur, ut clare appareat eius natura, eam nempe fidelium communitatis congregatae partem esse, et peculiare munus agere; eiusdem muneris executio facilius evadat; singulis scholae sodalibus plena in Missa participatio sacramentalis commode permittatur.

313

Organum aliaque instrumenta musica legitime probata apto loco collocentur, ut tum scholae tum populo cantanti subsidio esse possint, atque, si sola pulsentur, commode ab omnibus audiri queant. Convenit ut organum benedicatur, antequam usui liturgico destinetur, iuxta ritum in Rituali Romano descriptum.

Cambiamenti e novità (C. Braga)

Dopo questo sguardo di carattere generale, ci sembra opportuno fermarci sulla natura dei cambiamenti introdotti nella *Institutio*. Sono infatti di natura diversa: alcuni sono originati da documenti emanati negli ultimi venticinque anni; altri sono stati fatti nell'intento di precisare meglio tanti dettagli rubricali o celebrativi, se non altro per correggere « abusi »; altri ancora sembrano quasi frutto di desideri o sentimenti personali.

1. Dai documenti e dai libri liturgici

Ho già elencato i principali. Alcuni sono importanti, anche per l'occasione che li ha prodotti. Meritano un cenno particolare l'Istruzione *Inaestimabile donum*, pubblicata in occasione del ventennale del nuovo Messale; il Codice di Diritto Canonico; la lettera apostolica *Vicesimus quintus annus*, in occasione dei venticinque anni della Costituzione del Vaticano II, il decreto interdicasteriale *Ecclesiae de mysterio* del 1997. Alcune precisazioni sono importanti e dovevano essere raccolte. Ne ricordo alcune, che derivano dalla *Inaestimabile donum* e riguardano soprattutto l'omelia, la Preghiera eucaristica e la Comunione.

a) *L'omelia* deve essere fatta dal celebrante o affidata ad altro sacerdote e, « quandoque pro opportunitate », al diacono (n. 66). È la normativa del *Codex Iuris Canonici* can. 767 § 1, l'interpretazione data dal Consilium per l'interpretazione dei testi legislativi e le indicazioni del decreto interdicasteriale (art. 3). Un accenno si ha pure nella *Inaestimabile donum* (n. 2).

È da auspicare che il sacerdote sappia tenere presente il principio che l'omelia deve partire dalla parola di Dio e dai testi liturgici. I libri liturgici lo sottolineano chiaramente. Anche nel n. 65 si legge: « L'omelia deve consistere nella spiegazione o di qualche aspetto delle letture della sacra Scrittura, o di un altro testo dell'Ordinario o del Proprio della Messa del giorno, tenuto conto sia del mistero che viene celebrato, sia delle particolari necessità di chi ascolta ».

b) Quanto alla *Preghiera eucaristica*, il testo della *Institutio* (n. 147) deriva dalla *Inaestimabile donum* (nn. 4-5) quattro precisazioni:

- la proclamazione della Preghiera eucaristica è riservata al sacerdote celebrante;
- in ragione dell'ordinazione, cioè del carattere del sacerdozio ministeriale;
- deve essere usato un testo esistente nel Messale o approvato dalla Sede Apostolica;
- i fedeli vi partecipano con le acclamazioni ad essi assegnate.

Sono problemi che erano di attualità alcuni anni or sono; forse, in qualche parte, lo sono ancora oggi. *L'Institutio* vi torna con una certa forza.

c) Circa il modo di accedere alla Comunione da parte dei fedeli durante la Messa, vengono riprese dalla *Inaestimabile donum* (n. 11) queste precisazioni (n. 160):

- non è consentito ai fedeli prendere essi stessi il pane consacrato e il sacro calice, e tanto meno che li facciano passare dall'uno all'altro;

— possono ricevere la Comunione stando in ginocchio o in piedi, secondo le disposizioni della Conferenza Episcopale;

— chi riceve la Comunione stando in piedi è invitato a premettere una riverenza, la cui forma deve essere stabilita dalla Conferenza Episcopale (questo dettaglio è nuovo nella *Institutio*);

— la particola deve essere consumata subito, prima di tornare al posto.

Anche queste sono norme di rispetto e di attenzione ad evitare profanazioni delle specie eucaristiche, sulle quali la preoccupazione della Santa Sede si era espressa già varie volte.

d) Un'attenzione esplicita viene riservata anche all'atto della *purificazione dei vasi sacri*, partendo sempre dalla *Inaestimabile donum* (nn. 13-15):

— le ostie che rimangono devono essere portate al luogo della custodia dell'Eucaristia, mentre il vino deve essere consumato subito « ad altare » dal sacerdote o dal diacono;

— la purificazione delle pissidi e del calice può essere fatta dal sacerdote (n. 163) o dal diacono (n. 183) o dall'accolito « rite institutus » (n. 192).

Siamo sempre nel quadro di indicazioni tese al rispetto all'Eucaristia.

2. Sottolineature

Meritano di essere indicate alcune sottolineature, che sono dettagli, ma significativi, destinati a valorizzare alcuni elementi della celebrazione.

a) Si raccomanda al sacerdote la celebrazione quotidiana dell'Eucaristia. Vi aveva insistito il Concilio (*Presbyterorum Ordinis* 13), ne aveva riparlato il *Codex Iuris Canonici* (can. 904). Lo consiglia la condizione del presbitero e il valore singolare del sacrificio eucaristico, dal quale deriva tutta l'efficacia della redenzione e la forza del ministero sacerdotale (n. 19).

Più oltre (n. 114) viene richiamato al sacerdote un altro principio: il modo ordinario di partecipare all'Eucaristia è quello che gli consente di esercitare il suo ordine, cioè la celebrazione vera e propria. Il principio giustifica la facoltà data ai membri di una comunità canonica o religiosa di concelebbrare nella Messa della propria comunità, anche se sono tenuti a celebrare individualmente per motivi pastorali. È anche la base per spiegare la concessione della concelebrazione in circostanze particolari, come quelle indicate nei nn. 203 e 204. Ma vale per ogni celebrazione in cui il presbitero partecipa insieme alla comunità cristiana. Importante sarà creare una mentalità che induca ad accettarne e a facilitarne la realizzazione.

Il principio dell'esercizio del proprio ordine viene applicato ai vari ministri, in particolare al diacono (n. 171). In fondo, è l'applicazione dei principi contenuti nei nn. 26 e 28 della Costituzione liturgica.

b) Vengono richiamate le possibilità di adattamento che il sacerdote può compiere nel corso della celebrazione (n. 24), e vengono indicate, in forma riassuntiva, quelle spettanti al Vescovo o alla Conferenza Episcopale. Mi pare abbia un significato molto importante l'insistenza sul valore sacramentale ed esemplare delle celebrazioni presiedute dal Vescovo nella sua Chiesa particolare; e soprattutto l'insistenza sul compito del Vescovo nell'animazione liturgica (n. 387). Principio ribadito nel n. 22. Il recupero del vero spirito della Liturgia e della celebrazione è il modo migliore per superare le sempre rinascenti tendenze di ritorno al formalismo e al ritualismo.

c) Da sottolineare anche l'insistenza sul valore del *canto* nella celebrazione. Era ben sottolineato nelle redazioni precedenti della *Institutio*. La nuova redazione ne ritiene i principi, insiste sull'apprendimento di alcune melodie per celebrazioni con fedeli di lingue diverse, e aggiunge un richiamo al valore e alla preferenza da dare al canto gregoriano (nn. 39-41).

d) Utile è il richiamo del valore di alcuni elementi e quindi il modo della loro realizzazione. Ricordo in modo specifico il *Gloria* (n. 53) e il salmo responsoriale (n. 61): non sono canti qualsiasi, liberamente intercambiabili. Costituiscono un « rito a sé stante »: non accompagnano movimenti o azioni. Lo stesso principio vale anche per altri canti, quali il *Sanctus* e la profes-

sione di fede. Però per quest'ultima è data la possibilità di una scelta del testo, tra quelli approvati per l'uso liturgico.

e) Un altro richiamo si riferisce alla *preghiera dei fedeli*. Il testo prevede quattro dettagli significativi, che possono migliorare il significato e il contenuto di questa preghiera: le intenzioni « siano sobrie, formulate con una sapiente libertà e con poche parole, ed esprimano le intenzioni di tutta la comunità » (n. 71). Non è raro sentire formulazioni slavate e interminabili, espressioni personali che fanno apparire questa preghiera più la somma di preghiere personali che non « preghiera comune », proposta liberamente, ma a nome di tutta la comunità, che la fa sua. Forse la spontaneità l'ha avuta vinta sul senso comunitario delle nostre assemblee.

f) Ultimo elemento che voglio sottolineare è la valorizzazione del « *sacrum silentium* ». Il n. 45 ne ricorda il significato e i momenti di applicazione. Più concreto è il suggerimento ad usare del sacro silenzio durante la liturgia della parola: è uno dei mezzi di accoglienza e di assimilazione (n. 55: l'accenno non c'era nella redazione precedente), usato soprattutto dopo le letture e dopo l'omelia (nn. 128, 130, 136). È auspicabile che il silenzio entri veramente a far parte viva della celebrazione come un tempo proprio, non solo come momento di passaggio, vuoto di significato e di attenzione.

Forse non è completamente al suo posto, anche se come richiamo è valido, l'accenno al silenzio da osservare « *laudabiliter* » prima della celebrazione, in sagrestia e luoghi vicini ad essa, « *ut omnes se ad sacra peragenda devote et rite disponantur* ». È però un preludio ai momenti di silenzio « sacro ».

3. *Novità*

Novità sensazionali l'*Institutio* non ne presenta. Ma richiamano l'attenzione:

a) I nn. 22-26 e il capitolo IX. Vi troviamo principi per l'*adattamento*, potremmo dire « spicciolo », alle varie situazioni, mediante l'adattamento immediato, possibile al sacerdote celebrante. Il testo accenna alle possibilità offerte dal libro liturgico: in genere si tratta di scelte di formule o di gesti, indicati sotto la rubrica « *pro opportunitate* » o altra simile. Più importante è il capitolo IX, totalmente nuovo, che applica all'adattamento del Messale le possibilità offerte dall'Istruzione *Varietates legitimae* sull'inculturazione. È un tema che meriterebbe una presentazione più dettagliata, non possibile nel nostro contesto. Certo, l'iter previsto per il lavoro delle Conferenze Episcopali è piuttosto complesso. Questo capitolo allinea il Messale con gli altri libri liturgici che, nei *Praenotanda*, hanno sempre almeno un paragrafo dedicato all'argomento.

b) *La Comunione sotto le due specie* è, forse, il punto più nuovo. Dalle indicazioni molto timide della Costituzione sulla Liturgia (n. 55), c'è stato un cammino di ampliamento della facoltà prima nella formulazione del rito, poi nella pubblicazione dei vari Rituali fino alla *Institutio* del 1975. In essa, oltre all'indicazione concreta di casi, si concedeva alle Conferenze Episcopali di permetterla nei casi « *qui magnum momentum habent in vita spirituali alicuius communitatis vel alicuius coetus fidelium* ». Erano, poi, richiamate le precauzioni atte a prevenire casi di profanazione delle specie eucaristiche.

Nel nuovo testo della *Institutio* la Comunione sub utraque si avvia a diventare una disciplina comune o quasi. Sono richiamati i casi previsti nei vari Rituali, la concessione abituale ai sacerdoti che non concelebano, al diacono ministrante, ai membri delle comunità nella loro Messa. La Conferenza Episcopale può determinare altri casi e stabilire norme. Ma la concessione veramente nuova e liberalizzatrice è quella demandata al Vescovo della diocesi:

Allo stesso Vescovo è data facoltà di permettere la Comunione sotto le due specie ogni volta che sembri opportuno al sacerdote al quale, come pastore proprio, è affidata la comunità, purché i fedeli siano ben preparati e non ci sia pericolo di profanazione del Sacramento o la celebrazione non risulti troppo difficoltosa per il gran numero di partecipanti o per altra causa. (n. 283).

Ritengo tale concessione un modo concreto di valorizzare « formam ratione signi plenioram » della partecipazione al banchetto eucaristico nei suoi significati (cf. n. 281).

Un dettaglio rituale: tra le forme di comunione al calice non figura più l'uso del cucchiaino e della cannuccia. L'accenno a queste forme rimane nella descrizione della concelebrazione (n. 245); ma poi il rito non viene descritto.

c) Altra novità è, in certo senso, il ritorno esplicito alla triplice celebrazione o concelebrazione il 2 novembre, secondo la concessione di Benedetto XV del 1915. Il Messale del 1970 non parlava di questa concessione, ma indirettamente la lasciava sussistere: al 2 novembre assegnava tre formulari completi, comprese le letture. Nei calendari veniva mantenuta l'indicazione della possibilità, con la precauzione che le tre Messe non fossero celebrate una dopo l'altra, come avveniva spesso prima del Concilio. Ora sia la facoltà sia il modo di celebrare queste tre Messe sono chiaramente indicati: « dummodo celebrationes diversis temporibus fiant ».